

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11 luglio 1980, n. 753.

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Nel presente decreto con il termine «ferrovie» si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione «ferrovie in concessione» sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'Azienda autonoma delle ferro-

vie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente compete il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli enti locali territoriali.

Chiunque dia inizio alle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con la ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma. Ai trasgressori si applica la medesima sanzione di cui al precedente comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Art. 4.

Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'e-

delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile, alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura;

i) la condotta e la scorta dei treni;

l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi;

m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni;

o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzosamente sospesi o ridotti.

Art. 97.

Il direttore del servizio materiale e trazione delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle revisioni periodiche del materiale rotabile nonché le modalità delle prove e verifiche da effettuarsi nel caso di notevoli riparazioni del materiale stesso che abbia subito incidenti;

2) la tenuta delle registrazioni dello stato di servizio del materiale rotabile e delle sue parti di rilevante importanza;

3) le indicazioni da apporsi sul materiale rotabile per consentirne l'individuazione e per rilevarne le caratteristiche e lo stato di manutenzione.

Art. 98.

Il direttore del servizio lavori e costruzioni delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo alla linea, alle gallerie ed alle altre opere d'arte;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione delle principali opere d'arte.

Art. 99.

Il direttore del servizio impianti elettrici delle F.S. emana le disposizioni interne riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di trazione elettrica, di telecomunicazione e di illuminazione ed ai meccanismi speciali;

2) la tenuta delle registrazioni sullo stato di conservazione degli impianti di cui al precedente punto 1), nonché di quelli di sicurezza e di segnalamento.

Capo III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FERROVIE IN CONCESSIONE

Art. 100.

Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove e provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e quelle cui devono invece autonomamente provvedere direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile su sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o quelli ferroviari forzosamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Ministero dei lavori pubblici » dell'art. 103 — le dizioni « 118, ultimo comma, » e « e 166 » dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

- il regio decreto 9 luglio 1914, n. 730;
- gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375;
- il regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1608;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684;
- il regio decreto 19 novembre 1921, n. 1686;
- il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328;
- il regio decreto 13 gennaio 1924, n. 46;
- il regio decreto 22 novembre 1925, n. 2175;
- il regio decreto 9 maggio 1926, n. 1059;
- gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
- il regio decreto 29 luglio 1928, n. 1867;
- il decreto ministeriale 28 novembre 1928, n. 1265;
- il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1694;
- gli articoli 13, 18, comma primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752;
- l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- il regio decreto-legge 13 gennaio 1932, n. 43, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 300;
- il decreto ministeriale 28 marzo 1932, n. 1966;
- il regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062;
- il decreto ministeriale 23 aprile 1935, n. 2995;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1935, n. 1285;
- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- gli articoli 20, commi primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822;
- il decreto ministeriale 26 novembre 1940, n. 1710;
- il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344;
- il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173;

— il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951, n. 173;

— il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1139;

— gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione «, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

— il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367;

— la legge 27 luglio 1967, n. 660;

— la legge 20 marzo 1968, n. 304;

— gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n. 1202;

— la legge 4 marzo 1969, n. 89;

— il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

— tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FORMICA —
ROGNONI — PANDOLFI —
MORLINO — MARCORA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 25

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore